



Prot. 0929/40 - SG.34 - PAO.

Roma, 10 marzo 2023

Al Ministro dell'Interno
Prefetto Matteo Piantedosi
Piazza del Viminale, 1

R O M A

OGGETTO: personale della Polizia di Stato destinatario di erogazione buoni pasto e *ticket* nella stessa giornata lavorativa - trattamento fiscale richiesta di intervento

^^^

Egregio Ministro,

con la presente sottoponiamo alla Sua attenzione la questione concernente la tassazione del doppio buono pasto al personale che ne matura il diritto quando impiegato in un orario in deroga articolato in giorni alterni, ad esempio con turni di servizio 07,00/19,00.

In questi casi gli operatori sono comandati ad espletare di fatto due turni di lavoro in un'unica giornata e, pertanto, la programmazione settimanale ne prevede l'impiego a giorni alterni, con la previsione di un giorno libero nella giornata seguente a quella lavorativa.

Come noto, tale deroga all'orario di lavoro normale è necessaria per alcuni uffici al fine di assicurare il regolare svolgimento di specifici servizi di polizia, come ad esempio l'Ufficio Scorte.

In tale ambito è prevista (circolari n.557/RS/01/100/3474 del 5.11.2004 e n.557/RS/01/100/3474 del 3.3.2005) "[...] *l'erogazione del buono pasto -anche doppio nella medesima giornata- al personale impiegato in servizi di scorta e tutela, pure nelle sedi sprovviste di mense di servizio, qualora sussista l'oggettiva impossibilità di raggiungere la mensa di servizio o l'esercizio convenzionato per la consumazione dei pasti, in orari compresi tra le 12 e le 15 e tra le 19 e le 21 (circolare n.750.C.1/5694 del 30 Giugno 2004) in dipendenza della particolare natura del servizio svolto [...]*".

Dunque, nelle suddette ipotesi il personale interessato ha diritto ad un doppio buono pasto maturato in una giornata lavorativa nella quale, in realtà, ha svolto due turni di servizio per assicurare le finalità di polizia sopra menzionate.

Per quanto concerne il relativo trattamento fiscale, l'art. 51 comma 2 del d.p.r. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che non concorrono a formare il reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica nonché le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

I competenti uffici amministrativo-contabili, nella situazione in oggetto, interpretano la disposizione in modo letterale, sommando il valore del secondo buono pasto al primo maturato nella stessa giornata così determinando la somma esente dal trattamento fiscale e assoggettando, pertanto, a tassazione la parte eccedente.

In ragione di ciò nella busta paga emessa nello scorso mese di febbraio a diversi colleghi è stata applicata una decurtazione stipendiale, dovuta al conguaglio I.R.P.E.F. sulla tassazione dei buoni pasto.

Tuttavia, appare evidente che la suddetta applicazione non tiene conto del fatto che la necessità di fruire di un secondo buono pasto matura in un ambito nel quale il personale concentra ed espleta due turni di lavoro nella stessa giornata lavorativa.

Conseguentemente, il riferimento della disposizione all' "importo complessivo giornaliero" andrebbe calato nella specificità della situazione in oggetto, nella quale il dipendente svolge di fatto due turni nello stesso giorno per poi essere programmato di giorno libero nella giornata seguente.

Per le ragioni esposte, si ritiene che nel caso di specie, ai fini del trattamento fiscale, il valore dei buoni pasto debba essere considerato singolarmente, uno relativo al primo turno lavorativo e l'altro relativo al secondo turno lavorativo svolto nella medesima giornata.

La prassi seguita oggi dagli uffici, dunque, produce una distorsione del sistema che in concreto finisce paradossalmente per penalizzare proprio quegli operatori che, per le ragioni richiamate in premessa, sono comandati a prestare servizio in giorni alterni ovvero concentrando due turni lavorativi nella medesima giornata al fine di garantire la funzionalità di specifici servizi di polizia.

Signor Ministro,

alla luce di quanto rappresentato, La invitiamo a voler valutare l'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare agli operatori interessati dalla problematica segnalata l'applicazione di un regime fiscale coerente con l'articolazione dell'orario lavorativo nel quale vengono impiegati.

In attesa di un cortese riscontro Le porgiamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano PAOLONI -